



COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

Comando Polizia Locale

Via Europa 23, 20028 San Vittore Olona (MI) Tel 0331422484 Fax 0331422545 E.mail: polizialocale@sanvittoreolona.org

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE E DELL'USO DI SPAZI DA PARTE DI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

Il presente documento intende disciplinare le modalità e i termini di richiesta del suolo pubblico per le attività finalizzate alla propaganda politica ed elettorale.

Le linee guida di seguito esposte intendono individuare alcuni criteri per agevolare l'attività dei partiti o movimenti politici in tutte le attività inerenti la propaganda elettorale o comunque diretta a determinare la scelta elettorale, sia durante il periodo dedicato alla campagna elettorale che in quello antecedente.

Detti criteri sono volti a garantire ai partiti o raggruppamenti politici, forme d'accesso a spazi comunali, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo ed eguaglianza.

In questa ottica si è proceduto all'individuazione degli spazi da utilizzarsi per la propaganda, della tempistica per la presentazione delle relative richieste o comunicazioni, per la prenotazione d'uso con regole d'accesso trasparenti e condivise.

Il presente testo si propone pertanto come uno strumento, agevolmente revisionabile se necessario, che regola i comportamenti degli attori politici nonché dei responsabili dei diversi servizi per le autorizzazioni connesse ad attività o iniziative politiche in preparazione delle consultazioni elettorali.

Per quanto non previsto dai presenti criteri si rinvia alla normativa vigente.

Per “**pre campagna elettorale**” si intende il periodo di tempo che precede la campagna elettorale (ad esempio periodo di raccolta firma per partiti o movimenti politici).

Per “**campagna elettorale**” si intende l'arco temporale di trenta giorni antecedente il primo giorno di votazione. L'occupazione di suolo pubblico per la propaganda elettorale può essere concessa a partire dal 30° giorno antecedente la data delle elezioni fino alle ore 24 del venerdì precedente il primo giorno dell'elezione stessa.

Durante la rimanente parte dell'anno i partiti o movimenti politici possono svolgere attività di propaganda politica in generale, secondo le modalità stabilite dalle leggi in materia di occupazione suolo pubblico e dal presente disciplinare. In particolare, in questo caso, si raccomanda che le istanze intese ad ottenere l'occupazione suolo pubblico dovranno pervenire almeno 3 giorni lavorativi precedenti il primo giorno richiesto, e dovrà riguardare un periodo massimo di tre mesi.

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Può essere richiesta e concessa per l'occupazione con gazebo, banchetti per la distribuzione di materiale e quant'altro necessario per la diffusione del messaggio elettorale (non comizi).

Le domande per l'occupazione del suolo pubblico devono essere firmate dal segretario (o suo delegato) del Partito o Movimento politico, dovranno pervenire a mano, durante l'orario di apertura degli uffici al pubblico, all'ufficio protocollo.

L'ufficio ricevente la domanda provvede ad apporre subito, all'atto del ricevimento, sull'originale i timbri della data d'arrivo e dell'ora.

Durante il periodo di pre campagna e di campagna elettorale, la domanda deve pervenire almeno 3 giorni prima della data per la quale è richiesta l'occupazione.

Le domande dovranno indicare il giorno, il luogo, la fascia oraria prescelta, oltre al tipo di iniziativa propagandistica che si intende effettuare.

L'autorizzazione durante il periodo di campagna e negli altri periodi dell'anno verrà rilasciata dal Responsabile della Polizia Locale.

La concessione è gratuita se lo spazio richiesto non supera metri 3 x metri 3.

GAZEBO

L'utilizzazione di postazioni fisse (c.d. Gazebo) a fini elettorali può essere consentita solo a determinate condizioni:

- a. tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati;
- b. all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della Legge n. 212/56, e successive modificazioni.

Al riguardo, in merito alla possibilità di fare uso di bandiere nelle sistemazione dei gazebo, si ritiene, interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

L'addobbo con materiale di propaganda, sui banchetti, sui gazebo o sui cavalletti, deve essere posizionato all'interno dell'area concessa.

L'addobbo dei gazebo e sui tavolini deve essere rimosso nelle ore in cui tavolini e gazebo non funzionano o non sono presidiati o oltre l'orario autorizzato.

La violazione di quanto sopra citato comporterà lo sgombero d'ufficio immediato, fatte salve le sanzioni di legge.

Non verranno concesse autorizzazioni negli stessi luoghi in cui si stanno svolgendo attività istituzionali organizzate dall'Amministrazione Comunale.

STRISCIONI

L'affissione di striscioni è vietata nel periodo della campagna elettorale ai sensi dell'art. 1 della Legge 212/56.

MANIFESTI

L'affissione dei manifesti con contenuto elettorale è consentita e disciplinata dalla normativa in materia di pubblicità commerciale, quindi si applicherà il regolamento "per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità".

Non verranno concesse deroghe per l'esposizione di locandine e altro materiale pubblicitario al di fuori degli appositi spazi.

Nel periodo di pre-campagna potrebbe pervenire la richiesta di affissione di striscioni o manifesti presso locali privati (ad es. abitazioni o negozi). La relativa autorizzazione verrà concessa fino e non oltre il 30° giorno antecedente la data della votazione.

Durante la campagna elettorale le affissioni di manifesti deve avvenire solo negli appositi spazi, stabiliti e assegnati ai sensi della Legge n. 212/1956 e successive modificazioni. Tali spazi sono assegnati con delibera di Giunta tra il 33° ed il 30° giorno antecedente la data della votazione. Conseguentemente:

- è vietata l'affissione di materiale di propaganda elettorale al di fuori degli spazi assegnati dal Comune (es. nelle vetrine dei negozi, sui portoni, sui muri, sugli alberi);
- è vietata l'affissione di materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati alle normali affissioni.

Sono vietate le iscrizioni murali o su fondi stradali, rupi, argini, palizzate o recinzioni.

Gli organi di Pubblica Sicurezza e la Polizia Locale vigileranno sull'osservanza delle norme in materia. Si procederà a far defiggere o imbiancare con la massima tempestività il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale, indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo e a far cancellare le scritte. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione sono a carico dell'esecutore materiale e del committente dell'affissione irregolare (art. 1 comma 176 della L. 296/2006).

VOLANTINAGGIO E PROPAGANDA LUMINOSA

E' consentita, previo rilascio di apposita autorizzazione, la distribuzione a mano di volantini.

Per il rilascio dell'autorizzazione al volantinaggio occorre presentare apposita domanda al Protocollo dell'Ente allegando copia del volantino che verrà distribuito.

La domanda dovrà pervenire **almeno tre giorni prima** della data fissata per il volantinaggio.

Sul volantino dovrà essere indicato in modo visibile la seguente dicitura **“NON GETTARE A TERRA – TIENI PULITA LA TUA CITTÀ”**.

E' vietato il lancio di volantini da punti fissi o da veicoli in movimento e il collocamento degli stessi su automezzi in sosta.

E' vietata ogni forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso in luogo pubblico escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti (art. 6 L. 212/56).

E' vietato altresì ogni forma di propaganda mobile.

PUBBLICITA' MOBILE

La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.

USO ALTOPARLANTI PER PUBBLICITA' FONICA

In campagna elettorale l'uso di altoparlanti è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, con facoltà di far precedere e seguire l'annuncio con l'esecuzione di motivi musicali e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse e motivate determinazioni più restrittive.

La pubblicità fonica non potrà essere effettuata nei pressi degli ospedali, delle scuole durante l'orario delle lezioni, delle case di cura o delle caserme, degli edifici di culto durante l'orario delle celebrazioni religiose.

L'uso di detti altoparlanti è comunque assolutamente vietato nelle strade o piazze ove sono in corso comizi o manifestazioni e nelle immediate vicinanze.

Il volume degli altoparlanti deve essere limitato alle reali esigenze acustiche della località in cui avviene la trasmissione.

La pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

COMIZI

E' vietato svolgere comizi nei pressi degli ospedali, delle scuole durante l'orario delle lezioni, delle case di cura o delle caserme, degli edifici di culto durante l'orario delle celebrazioni religiose.

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi.

E' vietata la distribuzione di volantini nei comizi di diverso orientamento politico.

I comizi potranno svolgersi nelle seguenti fasce orarie:

ore 08,00 (orario inizio) – ore 14,00 (orario termine)

ore 16,00 (orario inizio) – ore 22,30 (orario termine)

Per quanto riguarda i comizi al chiuso, si stabilisce che essi abbiano termine entro le ore 24,00.

Tra un comizio e l'altro deve intercorrere un congruo intervallo che consenta l'ordinato avvicinarsi dei comizi stessi.

Ciascun partito o gruppo politico ed i fiancheggiatori non potranno tenere più di un comizio al giorno nello stesso luogo.

I diffusori sistemati agli imbocchi delle vie che convergono nelle piazze ove si svolge il comizio dovranno essere esclusivamente rivolti verso le piazze stesse.

L'ordine di prenotazione del comizio è criterio determinante per l'autorizzazione del comizio stesso; qualora un partito faccia richiesta di tenere un comizio nel medesimo orario già fruito precedentemente e per il quale altro partito faccia richiesta, quest'ultimo avrà la precedenza.

Resta escluso il contraddittorio nei comizi all'aperto, se non nella forma di dibattito preventivamente concordato tra gli interessati e notificato all'Autorità di Pubblica Sicurezza. E' vietata ogni forma di corteo, per garantire la tranquillità dello svolgimento della campagna elettorale.

SEDE DI PARTITO – MOVIMENTO POLITICO O LISTA ELETTORALE

Presso la sede di un partito, movimento politico o lista elettorale (lista civica appositamente costituita per una determinata elezione es. elezioni comunali), in periodo

di campagna elettorale, è possibile esporre esclusivamente la bandiera del partito, movimento politico o lista elettorale oppure il simbolo del partito, movimento politico o lista elettorale (anche a carattere luminoso). E' altresì vietato esporre manifesti contenenti indicazioni di candidati alle elezioni che si andranno a svolgere. In caso di costituzione di liste civiche in elezioni comunali, provinciali ecc., la costituzione della sede di tali liste deve essere comunicata al Servizio Elettorale del Comune che provvederà all'inoltro alla Prefettura.

INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI

Le sale e strutture comunali individuate per effettuare riunioni politiche aperte al pubblico sono:

1. Sala Polivalente Via Vittorio Veneto (sotto ufficio Postale)
2. Aula Consigliare presso Villa Adele

Per le modalità di utilizzo di queste strutture si dovrà fare riferimento all'Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura.

La concessione degli spazi e delle strutture avverrà compatibilmente con la disponibilità delle sale e in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda e ad un criterio di rotazione nell'uso degli stessi.

Nel periodo pre-elettorale le sale di cui sopra verranno concesse dietro pagamento delle tariffe in vigore.

Sono individuate alcune aree pubbliche che possono essere richieste e concesse per l'occupazione con gazebo, banchetti per raccolta di firme, distribuzione di materiale, per contatti personali con i cittadini e quant'altro necessario per la diffusione del messaggio elettorale (non comizi).

Vengono allegate le piantine delle aree disponibili nonché del mercato settimanale, con indicate le localizzazioni in cui è possibile posizionare gazebo, tavoli, piedistalli o altro inerenti la propaganda politico elettorale.

L'individuazione degli spazi disponibili ai fini dell'occupazione di suolo pubblico potrà subire variazioni in seguito a eventuali modifiche sulla dislocazione del mercato stesso.

1. **Piazza Mercato** (piazza del mercato settimanale del venerdì) 4 postazioni:

- Postazione PM1 m. 3,0x3,0 (Stallo di sosta carico/scarico) fronte Municipio;
- Postazione PM2 m. 3,0x3,0 (Ingresso mercato fronte Dx);
- Postazione PM3 m. 3,0x3,0 (Adiacenza muro palo illuminazione n.)
- Postazione PM4 m. 3,0x3,0 (Area monumento AVIS)
- Eventuali altre due postazioni il Largo 16 Marzo

2. **Piazza Chiesa** 6 postazioni:

- Postazione PT1 m. 3,0x3,0 (Angolo Dx piazza Sempione)
- Postazione PT2 m. 3,0x3,0 (Angolo Dx piazza adiacenza chiesa)
- Postazione PT3 m. 3,0x3,0 (Angolo Sx piazza Sempione)
- Postazione PT4 m. 3,0x3,0 (Angolo Sx piazza adiacenza chiesa)
- Postazione PT5 m. 3,0x3,0 (Angolo Sx piazza tra postazione 3 e 4)
- Postazione PT6 m. 3,0x3,0 (Angolo Dx piazza tra postazione 1 e 2)

3. Piazzale F.lli Mocchetti Parco Commerciale “Le Carbonaie” 6 postazione

- Postazione PC1 m. 3,0x3,0 (Piazzetta interna)
- Postazione PC2 m. 3,0x3,0 (Piazzetta interna)
- Postazione PC3 m. 3,0x3,0 (Piazzetta interna)
- Postazione PC4 m. 3,0x3,0 (Piazzetta interna)
- Postazione PC5 m. 3,0x3,0 (Piazzetta interna)
- Postazione PC6 m. 3,0x3,0 (Piazzetta interna)

Le domande per l’occupazione del suolo pubblico devono essere presentate all’ufficio Protocollo del Comune.

L’ufficio ricevente la domanda provvede ad apporre subito all’atto del ricevimento (sull’originale per l’ente e su una copia da consegnare all’interessato) i timbri della data e ora d’arrivo.

La domanda deve pervenire **almeno 3 giorni prima** della data per la quale è richiesta l’occupazione.

Con la stessa richiesta non è possibile prenotare occupazioni di suolo pubblico per più di una settimana (da lunedì a domenica).

Le domande, compilate, devono indicare il giorno, il luogo, la fascia oraria prescelta, oltre al tipo di iniziativa propagandistica che si intende effettuare. L’autorizzazione è rilasciata dal Responsabile della Polizia Locale.

Le autorizzazioni, in caso di pluralità di domande per la stessa area nella medesima fascia oraria, sono disciplinate come segue:

1. Assegnazione delle postazioni, secondo il numero progressivo che le identifica, in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda per la prima autorizzazione richiesta
2. Assegnazione secondo criterio di rotazione sulle postazioni (in base il numero progressivo di identificazione delle stesse) per le richieste successive alla prima.

Le postazioni saranno, in ogni caso, assegnate dalla prima alle seguenti in base al numero di domande pervenute, senza postazioni intermedie vuote.

Ciascun gruppo autorizzato all’occupazione dovrà provvedere a dotarsi di quanto necessario per lo svolgimento della manifestazione. **Non saranno messi a disposizione personale, attrezzature, beni mobili del Comune.**

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle norme di legge ed alle circolari che verranno emanate di volta in volta dalla competente Prefettura di Milano.

SANZIONI

La violazione delle presenti disposizioni o delle disposizioni di legge o regolamentari, richiamate nelle presenti linee guida, comporteranno l’applicazione delle relative sanzioni stabilite dalla normativa di riferimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Legge 4.04.1956 n. 212** modificata e integrata dalla Legge 24.04.1975 N. 130 dettante Norme per la disciplina della Propaganda Elettorale.
- **DPR 16.12.1992 n. 495** – Art. 59 disciplinante la pubblicità fonica con altoparlante su automezzo.
- **Legge 10.12.1993 n. 515** Disciplina campagne elettorali per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica : all’Art. 15, comma 3, viene disciplinata la rimozione della propaganda abusiva. Vedi anche la Legge Finanziaria 2007 (Legge N. 296/2006) relativamente al ripristino della responsabilità in solido dell’autore materiale e del committente.
All’Art. 19 della stessa L. 515/93 si obbligano i Comuni a mettere a disposizione dei Partiti, Movimenti e Liste, locali idonei già predisposti per dibattiti e conferenze e su base di uguaglianza tra i diversi soggetti richiedenti.
- **Legge 22.02.2000 n. 28** – Art. 9 disciplinante il divieto di comunicazione istituzionale, da parte dei Comuni, a far data dalla convocazione dei Comizi Elettorali.
- **T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza 18.06.1931 n. 773** per quanto concerne le riunioni politiche.
- **Legge 24.04.1975 n. 130** – Art. 7 per quanto concerne le riunioni politiche in campagna elettorale.
- **Circ. Min. Interno n. 1943/V in data 8.04.1980** dettante “ Disciplina della Propaganda Elettorale”.
- **L. n. 157 del 3.6.1999** art. 5.
- **L. N. 296 del 27.12.2006** art. 1 comma 176.
- **Circ. Min. Infrastrutture e dei Trasporti n. 62926 del 29.07.2008** dettante “Veicoli ad uso speciale”.
- **Circ. Min. Infrastrutture e dei Trasporti n. 16076 del 18.02.2008** dettante “Veicoli per l’effettuazione della pubblicità”.